

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2858} —

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 gennaio 2021 (v. stampato Senato n. 1222)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(TRENTA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

(COSTA)

E CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
FORESTALI E DEL TURISMO

(CENTINAIO)

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della
Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-

svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera,
fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 gennaio 2021*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di note stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Roma, 10 giugno 2008
Prot. 3118/067568

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere.

Durante le deliberazioni del 16 giugno 2008, conformemente a quanto predisposto dall'articolo 2 capoverso 5 della Convenzione, la Commissione mista per la pesca ha adottato un parere proponente la modifica degli articoli della Convenzione come segue:

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica italiana, al fine di assicurare la tutela e la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, onde:

- contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico,
- favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente e indirettamente operano nel settore della pesca professionale,
- consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero,

stipulano la seguente Convenzione:

Art. 1 cpv. 2

² Agli effetti della presente Convenzione il Lago Maggiore ed il Lago di Lugano hanno termine rispettivamente al Ponte della Ferrovia in comune di Sesto Calende e al Ponte della Dogana di collegamento tra i comuni di Lavena Ponte Tresa in Italia e di Ponte Tresa in Svizzera,

Ambasciata di Svizzera
Via Barnaba Oriani, 61
00197 - R o m a



Art. 2 cpv. 5 lett. c - e

⁵ Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:

- c. elaborare i regolamenti previsti dalla Convenzione, nonché un regolamento interno della Commissione;
- d. raccogliere ed elaborare i dati del pescato e relativi alla pesca;
- e. approntare il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale per le spese comuni.

Art. 3 cpv. 2

² Qualora l'evoluzione della pesca e una futura armonizzazione dei diversi sistemi di patenti e licenze lo rendessero opportuno, la Commissione potrà intraprendere, entro le sue specifiche competenze, i passi necessari a consentire la pesca sul territorio dei due Stati con un'unica patente. Ciò dovrà comunque sottostare all'accordo delle entità amministrative competenti, nonché dei Commissari.

Art. 4 Attrezzi di pesca

¹ Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno il Regolamento di Applicazione della Convenzione comprensivo delle norme per l'esercizio della pesca, dell'elenco degli attrezzi di pesca consentiti e delle zone di divieto e protezione.

² Sulle acque oggetto della presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di attrezzi di pesca e di altri mezzi di cattura non consentiti dal Regolamento di Applicazione, salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca.

Titolo III**Modalità e esercizio della pesca****Art. 5 Sistemi e modalità di pesca**

I sistemi e le modalità di pesca sono disciplinati nel Regolamento di Applicazione.

Art. 6 cpv. 1 e 2

¹ Le aree di foce allo sbocco degli affluenti nei laghi oggetto della presente Convenzione ritenute meritevoli di particolare protezione a tutela della fauna ittica saranno individuate e disciplinate nel Regolamento di Applicazione.

² *Abrogato*

Art. 7 Lunghezze minime dei pesci

Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, saranno stabilite nel Regolamento di Applicazione, al fine di tutelarne al meglio la riproduzione naturale.

Art. 8 Periodi di divieto

L'estensione temporale dei periodi di divieto di pesca sarà stabilita nel Regolamento di Applicazione in modo da tutelare i periodi riproduttivi delle specie ritenute meritevoli di protezione.



Art. 9 Violazione delle limitazioni protettive

¹ I pesci catturati accidentalmente durante il periodo di divieto nonché quelli che non abbiano raggiunto la lunghezza minima di cattura prescritta per la specie di appartenenza debbono essere rimessi immediatamente in acqua, nel luogo di cattura, con ogni possibile cura.

² I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della specie o che non raggiungano la lunghezza minima prescritta debbono essere messi in un apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo familiare.

Art. 10 Pesca dei gamberi

¹ Nelle acque oggetto della presente Convenzione la pesca dei gamberi autoctoni è vietata.

² La cattura ed il trasporto di gamberi non autoctoni saranno regolamentate nel Regolamento di Applicazione.

Art. 13 Autorizzazione alla pesca scientifica

L'Autorità competente di ciascuno Stato può rilasciare a scopo scientifico e didattico autorizzazioni a persone nominalmente indicate per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento di Applicazione.

Art. 14 Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione

¹ E' vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare o comunque rimuovere la vegetazione acquatica con qualsiasi mezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti nel Regolamento di Applicazione e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità per finalità pubbliche e la balneazione. Sono altresì vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione dell'associazione vegetale comunemente denominata "canneto".

² Oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario, o all'autorità da lui delegata, gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità e la balneazione, le operazioni di deviazione, derivazione, prelievo e prosciugamento, nonché le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedano estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra.

³ I manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario, o all'autorità da lui delegata.

Art. 15 Obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale

¹ Quanto previsto dall'articolo 14 potrà essere integrato da prescrizioni di obblighi ittiogenici o da interventi compensativi di carattere ambientale.

² Nel caso di accertate infrazioni dei disposti dell'articolo 14 o comunque di manomissione, danneggiamento o inquinamento dell'ambiente acquatico, il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potrà richiedere a titolo di risarcimento obblighi ittiogenici ed interventi compensativi di carattere ambientale commisurati ai danni provocati, nonché il ripristino della situazione originaria ove ciò sia possibile, con facoltà – in presenza di reati ambientali – di costituirsi parte civile nell'ambito di processi penali.



Art. 16 Semina di materiale ittico

¹ Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da enti pubblici, da associazioni o da privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario o all'autorità da lui delegata. Sono comunque sempre vietate le immissioni di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque italo-svizzere.

² Le specie ittiche seminabili e le altre pratiche ittiogeniche sono definite in un apposito Regolamento delle Semine approvato dalla Commissione. Tale regolamento intende altresì armonizzare i diversi ripopolamenti ittici effettuati da Enti pubblici nel Lago di Lugano, nel Lago Maggiore e nel fiume Tresa tramite una programmazione unitaria tra gli operatori istituzionali dei due Stati che fissi i criteri di ripartizione delle semine sulla base del materiale ittico reciprocamente disponibile presso le piscicoltura svizzere ed italiane.

Art. 19 Stabilimenti di piscicoltura

I due Stati si impegnano per le acque di propria competenza, a sostenere le spese occorrenti per l'incremento del patrimonio ittico mediante ripopolamenti e altre pratiche ittiogeniche.

Art. 24 cpv. 2

² Le spese inerenti alle attività di ricerca previste dall'articolo 18 nonché alle semine e alle pratiche ittiogeniche previste dall'articolo 19 saranno erogate dai due Governi su proposta della Commissione.

Art. 25 cpv. 2

² La presente Convenzione si applica nel pieno rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'articolo 27 della Convenzione prevede che i Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la Convenzione e che le modifiche hanno luogo con Scambio di Note.

Il Ministero si pregia pertanto di proporre che la presente Nota e la risposta dell'Ambasciata costituiscano l'accordo tra i due Governi in merito alla modifica della Convenzione. Esso entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle Note con le quali le parti si saranno reciprocamente notificate il completamento delle procedure interne previste ai fini dell'entrata in vigore.

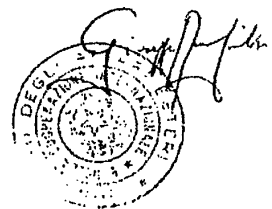
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera l'espressione della sua alta considerazione.

Direzione Generale per l'Unione Europea

PER COPIA CONFORME

Cons. Leg. Michele Rossi
Capo Segreteria

Direzione Generale per l'Unione Europea



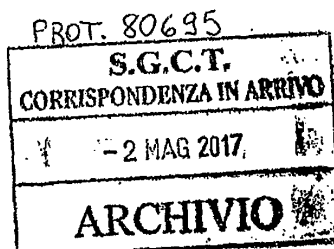


Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ambasciata di Svizzera in Italia

00258

461.92



L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed ha l'onore di accusare ricezione della sua Nota Verbale n° 3118/067568 del 10 aprile 2017 del seguente tenore:

"Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere.

Durante le deliberazioni del 16 giugno 2008, conformemente a quanto predisposto dall'articolo 2 capoverso 5 della Convenzione, la Commissione mista per la pesca ha adottato un parere proponente la modifica degli articoli della Convenzione come segue:

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana, al fine di assicurare la tutela e la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, onde:

- contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico,
- favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente e indirettamente operano nel settore della pesca professionale,
- consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero,

stipulano la seguente Convenzione:

Art. 1 cpv. 2

² Agli effetti della presente Convenzione il Lago Maggiore ed il Lago di Lugano hanno termine rispettivamente al Ponte della Ferrovia in comune di Sesto Calende e al Ponte della Dogana di collegamento tra i comuni di Lavena Ponte Tresa in Italia e di Ponte Tresa in Svizzera,

Art. 2 cpv. 5 lett. c - e

⁵ Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:

- c. elaborare i regolamenti previsti dalla Convenzione, nonché un regolamento interno della Commissione;
- d. raccogliere ed elaborare i dati del pescato e relativi alla pesca;
- e. approntare il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale per le spese comuni.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina 1
R o m a



Art. 3 cpv. 2

² Qualora l'evoluzione della pesca e una futura armonizzazione dei diversi sistemi di patenti e licenze lo rendessero opportuno, la Commissione potrà intraprendere, entro le sue specifiche competenze, i passi necessari a consentire la pesca sul territorio dei due Stati con un'unica patente. Ciò dovrà comunque sottostare all'accordo delle entità amministrative competenti, nonché dei Commissari.

Art. 4 Attrezzi di pesca

¹ Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno il Regolamento di Applicazione della Convenzione comprensivo delle norme per l'esercizio della pesca, dell'elenco degli attrezzi di pesca consentiti e delle zone di divieto e protezione.

² Sulle acque oggetto della presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di attrezzi di pesca e di altri mezzi di cattura non consentiti dal Regolamento di Applicazione, salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca.

Titolo III**Modalità e esercizio della pesca****Art. 5 Sistemi e modalità di pesca**

I sistemi e le modalità di pesca sono disciplinati nel Regolamento di Applicazione.

Art. 6 cpv. 1 e 2

¹ Le aree di foce allo sbocco degli affluenti nei laghi oggetto della presente Convenzione ritenute meritevoli di particolare protezione a tutela della fauna ittica saranno individuate e disciplinate nel Regolamento di Applicazione.

² *Abrogato*

Art. 7 Lunghezze minime dei pesci

Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, saranno stabilite nel Regolamento di Applicazione, al fine di tutelarne al meglio la riproduzione naturale.

Art. 8 Periodi di divieto

L'estensione temporale dei periodi di divieto di pesca sarà stabilita nel Regolamento di Applicazione in modo da tutelare i periodi riproduttivi delle specie ritenute meritevoli di protezione.

Art. 9 Violazione delle limitazioni protettive

¹ I pesci catturati accidentalmente durante il periodo di divieto nonché quelli che non abbiano raggiunto la lunghezza minima di cattura prescritta per la specie di appartenenza debbono essere rimessi immediatamente in acqua, nel luogo di cattura, con ogni possibile cura.

² I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della specie o che non raggiungano la lunghezza minima prescritta debbono essere messi in un apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere



utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo familiare.

Art. 10 Pesca dei gamberi

¹ Nelle acque oggetto della presente Convenzione la pesca dei gamberi autoctoni è vietata.

² La cattura ed il trasporto di gamberi non autoctoni saranno regolamentate nel Regolamento di Applicazione.

Art. 13 Autorizzazione alla pesca scientifica

L'Autorità competente di ciascuno Stato può rilasciare a scopo scientifico e didattico autorizzazioni a persone nominalmente indicate per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento di Applicazione.

Art. 14 Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione

¹ E' vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare o comunque rimuovere la vegetazione acquatica con qualsiasi mezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti nel Regolamento di Applicazione e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità per finalità pubbliche e la balneazione. Sono altresì vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione dell'associazione vegetale comunemente denominata "canneto".

² Oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario, o all'autorità da lui delegata, gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità e la balneazione, le operazioni di deviazione, derivazione, prelievo e prosciugamento, nonché le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedano estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra.

³ I manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario, o all'autorità da lui delegata.

Art. 15 Obblighi ittogenici e di ripristino ambientale

¹ Quanto previsto dall'articolo 14 potrà essere integrato da prescrizioni di obblighi ittogenici o da interventi compensativi di carattere ambientale.

² Nel caso di accertate infrazioni del disposto dell'articolo 14 o comunque di manomissione, danneggiamento o inquinamento dell'ambiente acquatico, il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potrà richiedere a titolo di risarcimento obblighi ittogenici ed interventi compensativi di carattere ambientale commisurati ai danni provocati, nonché il ripristino della situazione originaria ove ciò sia possibile, con facoltà – in presenza di reati ambientali – di costituirsi parte civile nell'ambito di processi penali.

Art. 16 Semina di materiale ittico

¹ Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da enti pubblici, da associazioni o da privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario o all'autorità da lui delegata. Sono comunque sempre vietate le immissioni di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque italo-svizzere.



² Le specie ittiche seminabili e le altre pratiche ittigeniche sono definite in un apposito Regolamento delle Semine approvato dalla Commissione. Tale regolamento intende altresì armonizzare i diversi ripopolamenti ittici effettuati da Enti pubblici nel Lago di Lugano, nel Lago Maggiore e nel fiume Tresa tramite una programmazione unitaria tra gli operatori istituzionali dei due Stati che fissi i criteri di ripartizione delle semine sulla base del materiale ittico reciprocamente disponibile presso le piscicoltura svizzere ed italiane.

Art. 19 Stabilimenti di piscicoltura

I due Stati si impegnano per le acque di propria competenza, a sostenere le spese occorrenti per l'incremento del patrimonio ittico mediante ripopolamenti e altre pratiche ittigeniche.

Art. 24 cpv. 2

² Le spese inerenti alle attività di ricerca previste dall'articolo 18 nonché alle semine e alle pratiche ittigeniche previste dall'articolo 19 saranno erogate dai due Governi su proposta della Commissione.

Art. 25 cpv. 2

² La presente Convenzione si applica nel pieno rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'articolo 27 della Convenzione prevede che i Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la Convenzione e che le modifiche hanno luogo con Scambio di Note. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si pregia di informare che il Governo della Repubblica italiana ha approvato le suddette modifiche della Convenzione.

Il Ministero si pregia pertanto di proporre che la presente Nota e la risposta dell'Ambasciata costituiscano l'accordo tra i due Governi in merito alla modifica della Convenzione. Esso entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle Note con le quali le parti si saranno reciprocamente notificate il completamento delle procedure interne previste ai fini dell'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera l'espressione della sua alta considerazione."

L'Ambasciata di Svizzera si pregia di confermare che il Consiglio federale svizzero concorda su quanto precede e coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 24 aprile 2017





18PDL0127680